

R.G. n. 10557/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione prima civile**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 10557/2024 promossa da

Parte_1 (c.f./p. i.v.a. *P.IVA_1*), con il patrocinio
dell'avv. PODAVITTE ALBERTO e dall'avv. INGIULLA ANTONINO
(*C.F._1*), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
avv. PODAVITTE ALBERTO

attore

contro

Controparte_1 (c.f./p. i.v.a. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv.
SALOGNI MICOL e dell'avv. VALLI FABIANA (*C.F._2*), elettivamente
domiciliato in VIA SANDRO PERTINI 15 25030 CASTELCOVATI, presso lo studio
del difensore avv. SALOGNI MICOL

Conclusioni

La società convenuta ha concluso come da note depositate per l'udienza in
trattazione scritta del 16.04.2026.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

§ 1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa
motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui *“ai fini
dell'adequata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal
combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.,
è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e*

coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294).

§ 2. Svolgimento del processo.

Con atto di citazione regolarmente notificato, **Parte_2**, nella qualità di legale rappresentante di **Parte_1** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2335/2024 – R.G. 7556/2024), emesso dal Tribunale di Brescia su ricorso di **CP_1** notificato in data 26.06.2024, per l'importo di € 30.208,85 a titolo di compensi dovuti in relazione ad opere eseguite in esecuzione di un appalto intercorso tra le parti.

A fondamento dell'opposizione, l'attore eccepiva il grave inadempimento di **Parte_1** per difformità della merce fornita da **CP_1** [...], ossia di davanzali in pietra naturale e gres, per misure errate e difetti che avrebbero causato ritardi nei lavori e nei pagamenti ai committenti.

Chiedeva, preliminarmente, non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nel merito l'accertamento della risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per grave inadempimento della convenuta, quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva **Controparte_1** chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art 648 c.p.c., nel merito contestando le pretese attoree di cui chiedeva rigetto.

Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, il Giudice rinviava per l'assunzione in decisione all'udienza in trattazione scritta del 16.04.2026, all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate dalla sola opposta, assumeva la causa in decisione.

§ 3. Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e l'infondatezza

dell'opposizione.

A fondamento dell'opposizione che ci occupa, la società opponente ha allegato la non debenza dell'importo ingiuntole da *Controparte_1* sull'eccezione dell'inadempimento contrattuale di quest'ultima.

A sua volta, l'opposta ha contestato i superiori assunti, rappresentando come, in ordine all'asserito inadempimento contrattuale, le doglianze attoree siano state formulate in modo generico.

Ha poi eccepito la decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. atteso che le fatture azionate in monitorio sono state emesse e i manufatti consegnati tra il dicembre 2023 e il marzo 2024 e che nei sessanta giorni dalla consegna non sono state mosse contestazioni.

A fronte delle contrapposte allegazioni delle parti, si procede ad accettare se le stesse abbiano assolto agli oneri sulle stesse gravanti alla luce dei principi che regolano la materia del riparto dell'onere della prova in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Sul punto si osservi come, secondo principi consolidati della giurisprudenza di merito e di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Egual criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo

inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., sez. II, n. 19549/18; S.U., n. 13533/01; n. 826/15; n. 15659/11; n. 3373/10; n. 15677/09; n. 1743/07; 13674/06).

Ciò posto, l'eccezione attorea di inadempimento della società opposta deve essere disattesa.

Incontestate la fonte dell'obbligazione su cui poggia la pretesa creditoria che ci occupa nonché l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture azionate in monitorio, l'opponente, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente alla luce dei suesposti principi.

Le allegazioni dallo stesso fornite sul punto sono prive di specificità, non essendo stati indicati in modo puntuale gli obblighi contrattuali asseritamente violati, le concrete condotte inadempienti imputate alla controparte (quantità di davanzali asseritamente non corrispondenti a quelli ordinati, entità dei vizi) né, infine, gli importi effettivamente contestati. L'inconsistenza dell'eccezione di inadempimento, pertanto, è di ostacolo alla declaratoria di risoluzione del contratto.

L'art. 1455 c.c. infatti, impone l'accertamento di un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, circostanza che, come accennato, nel caso di specie non risulta né allegata in modo specifico né tantomeno provata.

Di contro, gli atti e i documenti prodotti dalla convenuta, sopra richiamati, danno conto dell'esecuzione da parte di quest'ultima, delle opere contrattualmente previste a fronte delle quali la controparte non solo non ha mosso alcuna contestazione nell'immediatezza ma anche dimostrato acquiescenza pagando parzialmente le fatture 142 e 144 del 2023.

Alla stregua delle superiori considerazioni si ritiene provato il credito oggetto del

decreto ingiuntivo opposto che, dunque, deve essere confermato con conseguente rigetto dell'opposizione.

§ 4. Le spese di lite.

Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico di [...] *Parte_1* in favore di *Controparte_1* e si calcolano -applicando i parametri vigenti, come da nota spese di parte convenuta, in € 7.616,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'opposizione proposta da *Parte_2*, nella qualità di legale rappresentante di *Parte_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 2335/2024 – R.G. 7556/2024, emesso dal Tribunale di Brescia su ricorso di [...] *CP_1*, notificato in data 26.06.2024;

dichiara detto titolo monitorio definitivamente esecutivo;

condanna *Parte_1* a rifondere a *CP_1* le spese di lite nella misura di € 7.616,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Brescia, così deciso in data 13.05.2026.

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Faraone